IL DURC INSOSTITUIBILE PER L'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il soggetto aggiudicatario di una gara può attestare il possesso dei requisiti soggettivi in ordine alla propria regolarità contributiva soltanto ed esclusivamente attraverso l'acquisizione agli atti di gara del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Tale principio è stato sancito in una recente sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato (n. 4035 del 25/08/2008) che, confermando una precedente decisione del TAR Lombardia – Sezione di Brescia, ha chiarito e statuito che "…*la regolarità contributiva dell'impresa andava certificata con il mezzo del durc formato da INPS, INAIL e Casse edili e questo documento non poteva essere sostituito dall'autocertificazione o dalla presentazione dei soli cd. Modelli F24 e dei bollettini di versamento postale utilizzati dall'imprenditore per il pagamento dei contributi previdenziali. La produzione di tali documenti non pone infatti la stazione appaltante in condizione di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti* …".

La ratio di tale decisione rinviene dalla stessa natura e funzione del DURC.

Il DURC è un certificato unitario finalizzato all'affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche in quanto rilasciato dagli enti previdenziali con la funzione di attestare la regolarità negli adempimenti relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La stazione appaltante, grazie all'obbligatorietà del DURC, si assicura non solo che gli appalti pubblici siano affidati ad imprese in regola con la contribuzione previdenziale, ma pone in essere un'attività indiretta di controllo all'evasione in quel settore, nel rispetto del principio generale di buona amministrazione.

L'ufficio Legale

Gare d'appalto a 360° > www.mediagraphic.it > info@mediagraphic.it